

COMUNE DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2016
Modificato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 2 del 16/05/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23.07.2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/03/2023

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 co. 6 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e disciplina le attività di accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Silvi, aventi natura tributaria e non tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti comunali relativi ai singoli tributi.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate sia a stabilire un corretto rapporto tra l'amministrazione e il contribuente-utente in applicazione della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

ART. 3 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. L'istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge salvo diverse disposizioni legislative.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, sono prorogate le aliquote, i canoni e le tariffe in vigore.

ART. 5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con regolamenti specifici relativi ad ogni singolo tributo o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe, adottate dal competente organo di governo ai sensi del precedente art. 4.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da leggi dello Stato o della Regione successivamente all'adozione delle suddette deliberazioni che abbiano carattere immediatamente cogente, si intendono direttamente applicabili.

ART. 6 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI

1. Con propria deliberazione, la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per abilità/capacità e competenze professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie, etc);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e sulle liste di carico coattive;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il terzo affidatario, attraverso forme di controllo di gestione, verificando periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nell'appalto;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
3. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, il responsabile del tributo deve intendersi responsabile dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste specifiche clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge 212/2000.

ART. 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli Responsabili di Servizio a cui l'entrata si riferisce.

ART. 9 – DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

ART. 10 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

ART. 11 – FORMAZIONE DI “ELENCHI NOMINATIVI” DEI CONTRIBUENTI

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

ART. 12 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici. A tal fine, i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico dell'utente, nelle norme di Legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, laddove non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento da parte del contribuente, deve invitare lo stesso a fornire eventuali chiarimenti, adeguandosi nelle forme e nel rispetto della vigente normativa relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste nel titolo V del decreto legislativo n. 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97.
6. Il funzionario responsabile può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 13 – ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale dell'Ente i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

ART. 14 - RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE

1. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della gestione del tributo e delle altre entrate ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
2. (NE BIS IN IDEM) l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, verrà attivata una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale
4. Per i tributi la cui riscossione ordinaria avviene tramite ruolo, la Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero delle rate in cui dovrà avvenire la riscossione.

ART. 15 - CREDITI TRIBUTARI DI MODICA ENTITÀ – IMPORTI MINIMI

1. È fissato in € 12,00 (dodici/00) il limite di esenzione dal versamento di IMU e TARI. Per gli altri tributi, non sono previsti limiti minimi, se non diversamente specificato nel singolo regolamento dello specifico tributo.
2. Il precedente comma non si applica nel caso di tributi dovuti con riferimento a periodi inferiori all'anno. Se l'ammontare complessivo annuo degli importi dovuti da un contribuente per periodi inferiori all'anno non supera € 12,00 (dodici/00), non si procede comunque alla riscossione coattiva.
3. Con riferimento ai tributi per i quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione o concessione in cui sono indicati tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi dovuti, il limite indicato al comma 1 deve intendersi riferito alla singola autorizzazione o concessione di riferimento, prescindendo quindi dai limiti temporali indicati negli atti amministrativi medesimi.
4. Per quanto concerne le entrate non tributarie non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà del Responsabile fissare eventuali minimi qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.
5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore ad € 20,00 (venti/00).
6. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore ad € 30,00 (trenta/00).
7. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

ART. 16 – SOSPENSIONI, DILAZIONI E RATEAZIONI DI PAGAMENTI

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i

termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Per debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi ed ingiunzioni, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, a specifica domanda del contribuente presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, possono essere concesse dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, autodichiarata dal debitore ai sensi del DPR n. 445/2000 con istanza presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento; gli Uffici comunali potranno comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, sia ai fini della verifica e del controllo delle dichiarazioni espresse in sede di presentazione dell'istanza, sia ai fini di agevolare l'assolvimento della obbligazione tributaria da parte del contribuente;
 - b) determinazione della rateazione in relazione all'entità della somma da versare, al periodo di dilazione richiesto ed alle condizioni economiche del debitore;
 - c) concessione della rateazione da parte del Funzionario Responsabile del tributo e/o della singola entrata, che provvede con apposito atto da comunicarsi all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento, o altra utile comunicazione, attraverso la ripartizione del pagamento delle somme dovute in un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo le soglie descritte dall'art. 1 comma 796 Legge 160/2019, ossia:

SCHEMA PREVISTO DALLA LEGGE		
IMPORTO	MINIMO RATE MENSILI	MASSIMO RATE MENSILI
fino ad € 100,00	nessuna dilazione	
da € 100,01 ad € 500,00	-	4
da € 500,01 ad € 3.000,00	-	12
da € 3.000,01 ad € 6.000,00	-	24
da € 6.000,01 ad € 20.000,00	-	36
oltre € 20.000,00	-	72

Per rateazioni di importi superiori ad € 75.000,00 il Funzionario può richiedere la prestazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata da Istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'ISVAP, e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;

- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- e) decadenza automatica dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive oppure cinque rate, anche non consecutive ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera. In tali casi, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- f) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, maggiorata di tre punti percentuali; nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
- g) possibilità di chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; in tal caso le soglie

- d'importo di cui alla lett. c) si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione;
- h) nel caso in cui gli atti da rateizzare siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
5. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione stabiliti dalle norme in materia.

ART. 17 - AUTOTUTELA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente un provvedimento tributario emesso, se ne riscontra l'illegittimità o l'infondatezza.
2. Possono essere oggetto di annullamento in via di autotutela:
 - a) gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione);
 - b) gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
 - c) gli atti di natura tributaria che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi di tributi.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario Responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) errore sull'individuazione del tributo;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - f) sussistenza dei requisiti precedentemente dichiarati dal contribuente per l'ottenimento di agevolazioni tributarie;
 - g) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - h) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
4. Prima di attivarsi per l'annullamento in via di autotutela di un provvedimento tributario contro cui sia pendente ricorso in Commissione Tributaria, dovranno essere analizzati i seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune e costo della soccombenza.
5. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, che disponga sul punto. Costituisce inoltre causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.
6. Il Funzionario Responsabile del tributo può, con provvedimento motivato, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. Il caso di pendenza di giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
7. A norma dell'art. 2-quater del D.L. 564/1994 convertito dalla legge 656/1994, come modificato dall'art. 27 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, la sospensione degli effetti

dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del Funzionario Responsabile, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

ART. 18 - RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente, solo nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere a compensazione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.
5. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.
6. Nel caso in cui risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione che il debito tributario viene compensato anche parzialmente.

ART. 19 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. Al fine di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti in materia tributaria a lui destinati, il Comune provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente medesimo, quale risulta dalle informazioni in possesso dell'amministrazione, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Per inviare al contribuente inviti a provvedere alla denuncia ed al pagamento di tributi, informazioni sugli adempimenti e le scadenze tributarie, inviti a fornire chiarimenti o documenti, il Comune utilizza di norma il servizio postale o mezzi telematici. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

ART. 20 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONI DEGLI ATTI

1. Gli atti in materia tributaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e art 7 della l 27 luglio 2000 n. 212, rispettivamente concernenti la motivazione dei provvedimenti amministrativi e degli atti tributari. Restano ferme le norme in materia di motivazione di avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, atti di irrogazione delle sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di pagamento emessi dal concessionario per la riscossione.
2. Sugli atti in materia tributaria vengono indicati:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'ufficio o l'organo presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 21 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

- 1. Non può essere assoggettato a sanzioni né ad interessi moratori il contribuente che abbia conformato il suo comportamento a specifiche indicazioni contenute in atti del Comune in materia tributaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione comunale.
- 2. Non sono comunque irrogate sanzioni quando:
 - a) la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - b) la violazione, puramente formale, non produce alcun debito di imposta né ritardo nel versamento del tributo e non ostacola l'attività di verifica, liquidazione ed accertamento da parte del Comune.

ART. 22 - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

- 1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità dal contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'art. 6 bis L.212/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le eccezioni di cui al seguente punto 2.
- 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Gli atti non soggetti al contraddittorio sono:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria - Siatel, Sister, altre banche dati;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento e/o i solleciti già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto delle richieste di rateizzazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 800, Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli avvisi d'intimazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di autotutela sia obbligatoria che facoltativa;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
4. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 8.
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
6. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
7. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
9. La comunicazione dello schema di atto, di cui al comma 6 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472

ART. 23 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

1. L'azione dell'ente, in forma e contenuto, si limita al conseguimento dei risultati previsti, senza determinare oneri eccessivi a carico del contribuente e senza realizzare comportamenti eccedenti o non proporzionali alla suddetta finalità.

ART. 24 – SANZIONI

1. Per i tardivi od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, per l'omessa presentazione della dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 158/2015.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. L'Ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

5. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
6. Sugli importi non versati, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 25 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. La disciplina del ravvedimento di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 158/2015 trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali.
2. Il contribuente esprime la propria volontà di ravvedimento, qualora si tratti di regolarizzare adempimenti relativi al pagamento del tributo, con apposita dichiarazione sottoscritta;
3. In caso di ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 26 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 16 e secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 26 BIS – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi- benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. Resta fermo il potere dell'Ufficio Comunale di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 26 TER – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 26 QUATER – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

ART. 26 QUINQUES – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

ART. 26 SEXIES – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art.22, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati. La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:
 - a) indice di edificabilità, indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;

- b) oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.
- 5. La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del Settore Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.
- 6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
- 7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

ART. 26 SEPTIES – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
- 2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
- 3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
- 4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

ART. 26 OCTIES - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00, è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a otto o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00; il versamento della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla definizione; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

ART. 26 NONIES – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

ART. 26 DECIES – ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalle norme.

ART. 27 – ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO.

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 27 BIS – DIRITTO DI INTERPELLO. PROCEDURE ED EFFETTI

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 27 TER – DIRITTO DI INTERPELLO. LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per

conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

ART. 27 QUATER – DIRITTO DI INTERPELLO. CONTENUTO DELL'ISTANZA

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 27 QUINTES – DIRITTO DI INTERPELLO. INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

1. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 34;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 33;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 33, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

ART. 28 - RECLAMO E MEDIAZIONE. OGGETTO

1. Gli articoli seguenti disciplinano il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 28 BIS - RECLAMO E MEDIAZIONE. EFFETTI

1. A seguito della presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio o il funzionario competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

ART. 28 TER - RECLAMO E MEDIAZIONE. VALUTAZIONE

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

ART. 28 QUATER - RECLAMO E MEDIAZIONE. PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

ART. 29 - TRANSAZIONE

1. La Giunta comunale, dopo l'inizio della riscossione coattiva, con provvedimento motivato, può autorizzare la transazione delle entrate in caso di accertata maggiore economicità e proficuità della transazione medesima rispetto alle attività di riscossione coattiva.
2. L'atto di transazione può, tuttavia, essere annullato se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, se contrario ad una sentenza passata in giudicato tra le parti oppure nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data dell'accordo.
3. Per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accordo transattivo può essere concessa dilazione, a seguito di formulazione di apposita istanza da parte del contribuente.

Art. 30 - COMPENSAZIONE

1. È previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido, determinato ed esigibile.
3. L'istanza di compensazione non pregiudica l'attività accertativa dell'ente.
4. Sono ammesse, dietro presentazione di idonea istanza, le seguenti compensazioni:
 - a) **nell'ambito del medesimo tributo**: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto,

la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione;

b) **tra tributi diversi**: Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;

c) **tra debiti o spettanze varie dovute dall'Ente locale e debiti tributari ed extra tributari verso l'Ente**: nei confronti dei soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Silvi in relazione a cessioni di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici o comunque crediti di qualunque genere.

5. Il Funzionario Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
6. Ai fini dell'applicazione della compensazione, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza. L'istanza deve avere come contenuto minimo:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - e) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

ART. 31 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI

1. Nell'esercizio della funzione pubblica propria dei poteri dell'ente locale attribuitagli da legge, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 32 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'art. 48 del nuovo d.lgs. 156/2015, possono formare oggetto dell'accordo conciliativo tutte le controversie tributarie, anche le liti che si trovano nella fase di appello (secondo grado di giudizio) e le controversie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.
2. La conciliazione avviene seguendo la procedura di cui all'art. 48 e seguenti del d.lgs. 156/2015. Sia per la conciliazione fuori udienza che per la conciliazione in udienza, l'istituto si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

4. Il versamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo (conciliazione fuori udienza) o dalla redazione del processo verbale (conciliazione in udienza).

ART. 33 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel Conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine di prescrizione, il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono re-iscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 30,00 (trenta/00) per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00 (cento/00).
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00 (seicento/00), previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione, da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta comunale, di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

ART. 34 - INTERESSI

1. Sui tributi dovuti all'Amministrazione e non corrisposti nei termini ordinari, sono dovuti ed applicati in sede di emissione degli avvisi di liquidazione ed accertamento, e di accertamento con adesione, gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale (art. 1284 c.c.).
2. Gli stessi interessi si applicano:
 - a) per i provvedimenti di dilazione o rateazione, salvo quanto stabilito al precedente art. 16 per gli importi già iscritti a ruolo;
 - b) per i provvedimenti di rimborso al contribuente di tributi non dovuti o versati in eccedenza;
 - c) fino alla iscrizione a ruolo degli importi risultanti da avvisi di accertamento o liquidazione divenuti definitivi e non pagati;
 - d) per la ritardata iscrizione a ruolo della tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ART. 35 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 36 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 37 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

ART. 38 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Funzionario responsabile del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ART. 39 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e i regolamenti comunali.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo.